

STATUTO

LE SCUOLE NEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
FIRENZE 13

Numero REA: RC - 170334

Codice fiscale: 02486080803

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-01-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N.15462/3915 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE S.R.L.
"LE SCUOLE NEL SOLE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) - Denominazione.

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata in base al disposto dell'art.1 lettera a) della Legge 381/1991 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n.112 e delle vigenti e collegate norme in materia, denominata: "LE SCUOLE NEL SOLE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

Articolo 2) - Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Reggio di Calabria. La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.

Articolo 3) - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4) - Durata.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) - Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, art.1 lettera a) in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

tata.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 6) - PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514, del codice civile si intendono perseguire i principi della mutualita' prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1) - il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato nonche' **il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della cooperativa in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge**

2) - il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3) - il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

4) - l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 7) - Definizione dello scopo e attività mutualistica a) Scopo mutualistica.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. La Cooperativa, senza scopo speculativo, intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, il fine prioritario di gestire servizi socio-sanitari ed educativi e di svolgere attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Cio' attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo professionale, o quali utenti, partecipano, nelle diverse for-

me, all'attività ed alla gestione della Cooperativa. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa e' altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La cooperativa, per la realizzazione dei propri scopi potrà':

- organizzare e gestire scuole materne ed asili nido, centri educativi e di accoglienza di minori in età scolare e pre-scolare;
- organizzare e gestire strutture in grado di accogliere soggetti bisognosi e disabili in genere in età scolare e pre-scolare;

- organizzare e gestire centri e strutture per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative per lo sviluppo dei bambini in età pre-scolare e scolare.

Rientra, inoltre, nell'attività della cooperativa tutto quanto necessario per i servizi socio-sanitari ed educativi rivolti ai minori di età scolare e pre-scolare.

La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo, escluse comunque le operazioni riservate alle società di intermediazione mobiliare dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e la raccolta del risparmio.

Il tutto purché non costituisca attività con carattere prevalente rispetto a quella propria dell'oggetto sociale ed in conformità a quanto disposto, dalla legge 05/07/1991 n. 197, per le società finanziarie.

La società potrà costituire e partecipare a società di capitali, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, nel rispetto della legislazione vigente, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Essa potrà estendere i propri servizi anche ai non soci, alle condizioni stabilite dal consiglio di amministrazione, nel rispetto delle norme di legge. La cooperativa potrà perseguire lo sviluppo della qualificazione e la riqualificazione professionale del personale, sia socio che non socio, nelle materie oggetto della cooperativa, anche attraverso la organizzazione e la gestione di corsi di formazione pro-

fessionale o di altro tipo; il tutto anche mediante convenzionamento apposito con Enti Pubblici, anche locali.

La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in forma associata della cooperativa, promuovendo continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili per i soci, secondo i principi della cooperazione e consentendo loro di partecipare alla direzione ed ai benefici dell'impresa nella quale lavorano secondo le modalità e le tipologie dalle leggi consentite.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, esclusivamente con conferimento di lavoro, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa può aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

b) Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali.

Articolo 8) - Oggetto sociale.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, l'erogazione di servizi; lo svolgimento dell'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e che il corrispettivo medio (Cm) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (Cms), annualmente pub-

blicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012.

La società potrà stipulare convenzioni con gli Enti Pubblici per la gestione dei servizi sopra individuati; potrà intrattenere rapporti con altre organizzazioni, pubbliche o private, con Istituti di formazione, per il perseguimento dei propri fini; potrà organizzare corsi di formazione, convegni e qualunque altra attività a favore dei minori.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà perseguire lo scopo sociale, attraverso la realizzazione dell'oggetto, anche aderendo ad un "Gruppo Cooperativo paritetico" ai sensi dell'art. 2545-septies o ad un Consorzio di cooperative.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, costituire società nonché compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie.

La cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad altre imprese cooperative o comunque utili allo sviluppo del movimento cooperativo e partecipare alle loro attività anche prestando proprie fideiussioni; essa potrà concedere fideiussioni ad altri organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge

31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Articolo 9)

Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Possano essere soci cooperatori:

a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di «soci lavoratori» della cooperativa; precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di «soci utenti», o «soci fruitori» della cooperativa;

c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dove-

re di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i «soci lavoratori» hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i «soci utenti» hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

TITOLO VI SOCI VOLONTARI

Art.10) soci volontari

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-*quinquies* c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;
- 2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;
- 3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto

dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;

4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui «soci in prova» (art. 2527, comma 3, c.c.);

5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);

6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capitaro (art. 2538 c.c.);

7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 11) - Quote dei soci cooperatori - trasferibilità

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari ad euro 100,00 (cento virgola zero zero).

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro tre mesi dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per il trasferimento delle quote dei soci cooperatori si applicano le norme di legge, in particolare l'art. 2530 del c.c. e le disposizioni delle leggi speciali.

Articolo 12) - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

TITOLO VIII

PRESTITI SOCIALI

Articolo 13) - Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati

al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX

SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 14) - Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

a) - allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia (ovvero: all'estero), la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;

b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 15) - Esclusione del socio cooperatore.

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in

deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 16) - Successione per causa di morte del socio cooperatore.

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 17) - Strumenti finanziari non partecipativi.

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile; nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 18) - Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 19) - Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi

dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 20) - Riserve sociali.

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva - qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto - una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.

Articolo 21) - Esercizi sociali.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 6 (PREVALENZA) del presente statuto, la destinazione degli utili.

Articolo 22) - Destinazione degli utili di esercizio.

In presenza di un utile di esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verterà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto

f) il resto sara' destinato a riserva straordinaria
Art. 22 bis - RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristori, proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei ristori non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (ne' al limite massimo stabilito dall'art. 3 della L.n.142/01 e successive modificazioni).

Il ristoro e' ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

TITOLO XII

ASSEMBLEE

Articolo 23) - Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 24) - Rappresentanza in assemblea.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto.

Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di cinque deleghe.

Articolo 25) - Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della provincia di Reggio di Calabria.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richie-

dano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 26) - Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 27) - Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

TITOLO XIII
AMMINISTRATORI

Articolo 28) - Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La società può essere amministrata da un—Consiglio di Amministrazione .

Lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre e nove membri, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile.

ART. 29 - Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società esclusi quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanze; può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale; aprire ed utilizzare conti correnti bancari; nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in ogni stato e grado del giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure

per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori o ad estranei.

TITOLO XIV
ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 30)

Qualora sia richiesto dalla legge o per volontà dell'assemblea, deve essere nominato un Collegio Sindacale.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che ne determina anche il compenso.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di illeggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.. L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-

guimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il Collegio Sindacale esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o altri presupposti di legge.

I sindaci, a norma di legge, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono, in ogni momento, provvedere anche individualmente a atti di ispezione e controllo.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compiliarsi il verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO XV

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 31) - Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, salvi i divieti di legge, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura e giudicherà secondo diritto.

TITOLO XVI

NORME FINALI

Articolo 32) - Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545 - duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

In caso di scioglimento vi è l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi di legge;

- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione sociale.

F.to Caruso Filippo

F.to Anna Putorti' Notaio

-----L.S.-----

BOLLO ASSOLTO ALL'ORIGINE AI SENSI DEL D.M. 22/2/2007.

IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO CARTACEO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMI 1, 2, E 3 DEL D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.